

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Cav. Egidio Barbagallo, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: CENTOPERCENTO SERVIZI S.R.L.

Oggetto della spesa: Pagamento sorta capitale liquidata in sentenza e interessi

Tipologia del debito fuori bilancio : SENTENZA N.1/2018 TRIBUNALE DI COSENZA N.R.G. 813/13

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra comune di Fagnano Castello e la CENTOPERCENTOSERVIZII SRL. Il Comune si è opposto al D.I. n.1668/2012 n.4933/12, notificato il 3.1.2013, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.145,77 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio in forza del contratto di appalto del 10.12.2009 stipulato tra il Comune di Fagnano Castello e la Centopercento servizi srl. Il Tribunale di Cosenza accoglie l'opposizione, revoca il D.I. n.1668/2012 e condanna la parte opponente al pagamento del minor importo di € 7.767,97

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

ESECUZIONE SENTENZA N.1/2018 TRIBUNALE DI COSENZA N.R.G. 813/13

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2012

IMPORTO DA RICONOSCERE:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA € 7.767,97 oltre interessi dal 22.01.2013 al saldo 31.07.2018

INTERESSI € 335,90

Totale debito € **8.103,87**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

ESECUZIONE SENTENZA N.1/2018 TRIBUNALE DI COSENZA N.R.G. 813/13

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs.

267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € € 8.103,87

Allega la seguente documentazione :

SENTENZA N.1/2018 TRIBUNALE DI COSENZA N.R.G. 813/13

Fagnano Castello 24 luglio 2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1
Cav. Egidio BARBAGALLO

N. R.G. 813/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Erminia Ceci,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **813/2013** promossa
da:

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO (C.F.
00263860785), con il patrocinio dell'avv. **ORLANDO**
ROBERTINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso
il difensore avv. **ORLANDO ROBERTINO**

ATTORE

contro

CENTOPERCENTO SERVIZI SRL (C.F. 02867680783),
con il patrocinio dell'avv. **BOSSIO VITTORIA MARIA** e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in **PIAZZA BILOTTI, N.**
50 87100 COSENZA presso il difensore avv. **BOSSIO**
VITTORIA MARIA



CONVENUTO

Conclusioni: come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Comune di Fagnano Castello si oppone al D.I. ingiuntivo N.1668/2012 N.4933/12 RGAC, notificato il 3.1.2013, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.145,77 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio in forza di contratto di appalto del 10.12.2009 stipulato tra il Comune di Fagnano e la Centroper cento servizi e chiede di accogliere la domanda e, per l'effetto, annullare il d.i. ovvero dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, sez. distaccata di San marco Argentano; nel merito, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere e condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito per i danni subiti dai propri scuolabus; in via subordinata, compensare le somme dovute; vinte le spese di lite. Si costituiva, con comparsa del 6.6.13, parte opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese di lite.

Alla prima udienza di comparizione veniva assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 16.2.2015.

All'udienza del 29.05.2017, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione è fondata.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere



l'inadempimento o la mancata offerta di adempiere dell'altra, il Giudice deve procedere, ai sensi dell'art. 1460 c.c., alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro ed all'esito, procedere alla eventuale compensazione tra le somme accertate in corso di causa.

In data 10 dicembre 2009, veniva sottoscritto tra il Comune di Fagnano Castello e la sig.ra D'Alessandro Francesca, legale rappresentante della Centopercento Servizi SRL, contratto di appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico, avente ad oggetto la guida di quattro scuolabus di proprietà del Comune di Fagnano Castello e la sorveglianza durante il trasporto degli alunni delle scuole primarie, per gli anni 2009/10-2010/11 e 2011/12., con scadenza quindi il 30.06.2012(all.2).

Il prezzo mensile convenuto era di € 5.143,89, mentre l'importo triennale complessivo era di € 133.741,11.

Appare incontestato e provato documentalmente che, in forza del contratto di appalto del 10.12.2009, stipulato tra il Comune di Fagnano Castello e la Centopercento Servizi SRL, risultano insolute le fatture n. 06 del 30.04.2012, fattura n. 31 del 31.05.2012 e la fattura n. 10 del 30.06.2012, per un totale di € 14.145,77.

L'ente comunale oppone il grave inadempimento nell'esecuzione del contratto di appalto da parte della società



opposta e spiega domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni.

Ed invero, l'art. 2 del predetto contratto pone a carico dell'appaltatore le spese inerenti la conduzione, l'acquisto di gomme, di carburante e lubrificanti, manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus, revisione annuale, pulizia giornaliera degli stessi, nonché ogni altro intervento che si fosse reso necessario per l'idoneo espletamento del servizio.

L'art. 4 stabilisce che il pagamento sarebbe avvenuto con scadenza mensile, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura e previo riscontro dell'esatto adempimento.

In data 18.07.2012, la Centopercento Servizi, procedeva alla consegna degli scuolabus, e in quella occasione venivano evidenziati alla presenza della sig.ra D'Alessandro Francesca, e riconosciuti dalla stessa, una serie di danni visibili su tutti gli scuolabus (v. all. n. 4)

A questo punto, il Comune di Fagnano Castello provvedeva a far visionare gli scuolabus dalla Carrozzeria Caprino di Fagnano Castello, la quale, all'esito del controllo effettuato, sia sulle parti meccaniche, sia sulla carrozzeria, provvedeva a redigere n. 4 preventivi di riparazione per rispettivi scuolabus.

In data 16.08.2012 il Sindaco del Comune di Fagnano Castello inviava nota A/R con la quale contestava alla società opposta i danni riscontrati sugli automezzi, di cui venivano allegati i 4 preventivi di riparazione, invitando, pertanto, la Centopercento Servizi, a visionare presso la carrozzeria Caprino gli scuolabus in questione.

La Centopercento Servizi, con nota del 24.08.2012 (v. all.n. 6) contestava la nota del Sindaco, rifiutandosi di fatto di provvedere alla riparazione dei mezzi, in violazione dell'art. 2



del contratto di appalto il quale prevede l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus a carico dell'appaltatore fino alla data della conclusione del contratto.

Nonostante l'invito del committente al rispetto di quanto previsto dal citato art. 2. del contratto, l'appaltatore non si adoperava, cosicché il Comune di Fagnano Castello sospendeva i pagamenti delle fatture, oggetto dell'ingiunzione, autorizzando, nel contempo, l'autocarrozzeria Caprino alla riparazione dei mezzi, emettendo regolari fatture per un importo complessivo di € 6.377,80 (v. all. n. 7)

Le circostanze sopra indicate trovano riscontro nelle allegazioni documentali prodotte in atti e nell'istruttoria espletata (v. dichiarazione del Comandante dei Vigili Urbani di Fagnano Castello e del sig. Antonio Caprino, titolare dell'omonima Carozzeria).

Di contro, le prove per come formulate da parte opposta non sono state ammesse in quanto inammissibili per le ragioni già espresse nell'ordinanza del 6.2.2014.

Le inadempienze a carico dell'appaltatore trovano riscontro nell'art. 2 del contratto di appalto del 10.12.2009, che obbligava l'appaltatore alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus fino alla conclusione del contratto, obbligando lo stesso a mantenere gli scuolabus in stato da servire all'uso.

Tale obbligo disatteso dalla società opposta ha comportato per la parte opponente esborsi per la riparazione degli automezzi, necessari a garantire il servizio di trasporto scolastico, comprovati ed oggetto della domanda riconvenzionale.

Su tali basi, l'opposizione deve trovare accoglimento con revoca del d.i. ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la parte opponente deve essere condannata al minor importo della



differenza tra le somme complessivamente dovuto ed il quantum accertato a titolo di risarcimento contrattuale.
La soccombenza reciproca motiva la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1668/2012;
- condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t, al pagamento, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, del minor importo di € 7.767,97 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore della Centopercento Servizi Srl;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Cosenza, 2 gennaio 2018

Il Giudice
Erminia Ceci



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Cav. Egidio Barbagallo, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: TESORERIA COMUNALE – BANCA SVILUPPO

Oggetto della spesa: Regolarizzazione somme pagate dal Tesoriere Comunale – Banca Sviluppo-, a seguito di atto pignoramento presso terzi notificato allo stesso quale terzo pignorato.

Tipologia del debito fuori bilancio : **PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE n.R.G.E. 1694/2017**

DEL TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio Esecuzione

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra la D.ssa Sonia Paletta e il Comune di Fagnano Castello, definita con la sentenza n.148/16 del Giudice di Pace di San Marco Argentano e già riconosciuta con deliberazione di Consiglio Comunale n.25/17. Che la D.ssa Sonia Paletta con atto di citazione in appello chiedeva la riforma della sentenza limitatamente alle spese legali che venivano riformulate in € 560,00 a titolo di spese ed € 110,00 inclusi accessori ex legge a favore dell'Avv. Francesco Paolo Gallo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE n.R.G.E. 1694/2017

DEL TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio Esecuzione

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2017

IMPORTO DA REGOLARIZZARE COME DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE:

- **Procedura esecutiva n.RGE 1694/2017 - € 763,78** comprensivo di spese e competenze inclusi accessori.- a favore di **Avv. Francesco Paolo GALLO**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

ESECUZIONE Procedura esecutiva n.RGE 1694/2017 DEL TRIBUNALE DI Cosenza - Ufficio esecuzioni mobiliari.

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs.

267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 763,78

Allega la seguente documentazione :

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE n.R.G.E. 1694/2017

DEL TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio Esecuzione

Fagnano Castello 24 luglio 2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1
Cav. Egidio BARBAGALLO

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name of Cav. Egidio BARBAGALLO.

SPETT. LE
QUINTO PIANO
FOR. GRANDONEN
TRABENI 21/18
020021



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Ufficio esecuzioni mobiliari

Procedimento a n. RGE 1696/2017

Creditore: PALETTA SONIA

Debitore: COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Terzo pignorato: BANCA SUI WPP

Il giudice dell'esecuzione:

- letti ed esaminati il fascicolo di giudizio e, di specie, verificata la regolarità ed il perfezionamento del procedimento incasso, anche riguardo agli atti processuali e presupposti dell'esecuzione;
- osservato che, la parte creditrice ha chiesto l'assegnazione di quanto risultante per effetto della dichiarazione del terzo (positiva o parzialmente positiva), producendo apposita specifica del credito;

Assegna

salvo esazione a AVV. FRANCESCO PAOLO GALLO (per negoziazione di deposito)
l'importo di € 203 / 78

totale soddisfazione del credito vantato.

parziale soddisfazione del credito vantato, rispetto ad un credito preteso pari ad € _____

Liquida

l'importo di € _____ a favore di _____
titolo di spese (€ _____) e competenze (inclusi accessori ex lege) di preceito;

da imputarsi sulla capienza;

quale posta economica insoddisfatta;

Liquida

altresi, l'importo di € 560 / 00 a favore di AVV. FRANCESCO PAOLO GALLO,
titolo di spese (€ 110 / 00) e competenze (inclusi accessori ex lege) della presente fase esecutiva.

da imputarsi sulla capienza;

quale posta economica insoddisfatta;

Ordina

al terzo pignorato BANCA SUI WPP il pagamento immediato dell'importo di
€ 763 / 78 con esonerazione di ogni responsabilità e tempestivo svincolo delle somme residue;

al terzo pignorato _____ il pagamento immediato dell'importo di
€ _____ con esonerazione di ogni responsabilità e tempestivo svincolo delle somme residue.

~~l'incapienza del credito per il residuo~~

Dichiara

Autorizza

Il terzo pignorato _____ a trattenere la somma di € _____
per spese sostenute e documentate afferenti la dichiarazione resa.

Autorizza il ritiro dei titoli

In Cosenza, 9/3/18

[Signature]



Da: Barbara Dell'Orco <dellorcob@sviluppo.bcc.it>
Inviato: mercoledì 25 luglio 2018 11:12
A: FAGNANO
Oggetto: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO PALETTA SONIA
Allegati: Tribunale Cosenza - Procedura esecutiva n. 1694-2017 R.G.E. - Ordinanza di assegnazione-1.pdf



Barbara Dell'Orco
Addetto Tesoreria Enti

Servizio Tesorerie

Presidio Operations SUD

Via Schininà, 2 - 87040 Tarsia (CS)

Tel. 0981 1909320 Interno 69420

dellorcob@sviluppo.bcc.it
www.bancasviluppo.bcc.it

21.285,65

*** QUIETANZA ***
DATA 00.00.0000

* * COPIA * *

TESORERIA: BANCA SVILUPPO SEDE

ENTE/ES	PROV/U	CONTO
1020/2018	61	1

*** QUIETANZA N. 567 ***

IL TESORIERE DEL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL
PROVVISORIO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

GALLO FRANCESCO PAOLO

L\$ IMPORTO DI EURO 693,78 ***** (SEICENTONOVANTATRE/78*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PROC N R.G.E. 1694/2017 TRIBUNALE DI COSENZA

NR. DISPOSIZIONE 19580

IMPORTO PROV.V.U	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
693,78+	22.06.2018			693,78+

PARI A LIRE 1.343.345,00
ACCR. SUL C/C IT08 P053 8780 6700 0000 0920 647
DELLA

PAGATO IL

IL CASSIERE

N. 53243546238

* * COPIA * *

* * * Q U I E T A N Z A * * *

DATA 00.00.0000

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

TESORERIA: BANCA SVILUPPO SEDE

1020/2018

62

1

* * * QUIETANZA N. 568 * * *

BANCA SVILUPPO SPA

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

L\$ IMPORTO DI EURO 70,00 ***** (SETTANTA/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : RITENUTA D'ACCONTO PIGNORAMENTO PALETTA SONIA
C/COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

IMPORTO PROV. U	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
70,00+	22.06.2018			70,00+

PARI A LIRE 135.539,00

PAGATO IL

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.53243559782

Da: Barbara Dell'Orco <dellorcob@sviluppo.bcc.it>
Inviato: venerdì 20 luglio 2018 12:26
A: FAGNANO
Oggetto: PROVVISORI DI USCITA PER PIGNORAMENTI
Allegati: Scan408120180720104059.pdf



Barbara Dell'Orco
Addetto Tesoreria Enti

Servizio Tesorerie

Presidio Operations SUD

Via Schininà, 2 - 87040 Tarsia (CS)

Tel. 0981 1909320 Interno 69420

dellorcob@sviluppo.bcc.it
www.bancasviluppo.bcc.it

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Cav. Egidio Barbagallo, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: NUDI GIUSEPPE

Oggetto della spesa: Pagamento sorte capitale liquidata in sentenza e atto precetto.

Tipologia del debito fuori bilancio : SENTENZA TAR CALABRIA N.25/18 REG. 417/16 E ATTO PRECETTO

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra il Sig. Nudi Giuseppe e il Comune di Fagnano Castello, con ricorso al TAR n.416/16 il Sig. Nudi Giuseppe chiedeva l'annullamento del Decreto n.1/15 del Responsabile del Servizio n. 3, avente ad oggetto l'area occupata per la realizzazione dell'ambulatorio medico alla via C. Battisti di Fagnano Castello di mq. 1470, identificata catastalmente con la particella 277 del foglio 7, per le motivazioni di cui in ricorso. per espropriazione di un immobile. Con sentenza n.25/18 il TAR dichiara improcedibile il ricorso per carenza di interesse e condanna il Comune di Fagnano Castello al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge. In data 11.06.2018 è stato notificato atto di precetto comprensivo di richiesta rimborso Contributo Unificato per € 1.800,00 per complessivi € 4.387,12.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

SENTENZA TAR CALABRIA N.25/18 REG. 417/16 E ATTO PRECETTO

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2016

IMPORTO DA RICONOSCERE:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 2.000,00	oltre accessori come per legge
Rimborso forfettario 15%	€ 300,00	
CPA 4% su € 2.300,00	€ 92,00	
Rimborso Contributo Unificato	€ 1.800,00	
IVA non dovuta ex art. 1, commi 54-89 L. n.190/14		
Competenze precetto	€ 195,12	

TOTALE DEBITO € 4.387,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA N.25/18 REG. 417/16 E ATTO PRECETTO

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs.

267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 4.387,12

Allega la seguente documentazione :

Sentenza TAR Calabria n.25/18 reg. 417/16 e atto precetto

Fagnano Castello 24 luglio 2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1
Cav. Egidio BARRAGALLO

Publicato il 05/01/2018

N. 00025/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00417/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2016, proposto da Giuseppe Nudi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Nudi, Bianca Zupi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Comune di Fagnano Castello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Le Pera, con domicilio eletto presso lo studio Luca Cirella in Catanzaro, via Francesco Acri N. 65; Responsabile del Servizio N. 3 del Comune di Fagnano Castello non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 1/2015 notificato in data 6.2.2016 emesso dal responsabile del servizio n. 3 del comune di fagnano castello per l'espropriazione di un immobile

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fagnano Castello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso Giuseppe Nudi chiedeva l'annullamento del decreto definitivo di esproprio n. 1 del 2015 descritto in ricorso, emesso dal responsabile del servizio n. 3 del comune di Fagnano Castello per l'espropriazione di un bene immobile ubicato nel medesimo comune, della delibera di giunta del comune n. 103 del 2015.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Come evidenziato con atto depositato da parte ricorrente in data 8.5.2017, il Comune resistente, dopo la notificazione del ricorso, annullava in via di autotutela il provvedimento impugnato mediante determinazione n. 39 del 2016. Il comune disponeva, quindi, l'acquisizione coattiva del bene ai sensi dell'art. 42 bis del dpr 327/2001, provvedimento che veniva annullato dal Tar.

Ne discende che sul merito del ricorso deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.

Per quanto concerne le spese di lite, in base al principio di soccombenza virutale, le stesse devono essere poste a carico del Comune resistente (alla condanna alle spese segue per legge la condanna al rimborso delle spese del contributo unificato) e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, discostandosi dalla nota spese depositata per la limitata attività svolta (specie in relazione alla fase decisionale),

per la semplicità della questione di lite e per la data del provvedimento di annullamento rispetto a quello di introduzione del giudizio. Per quanto concerne la soccombenza virtuale è sufficiente evidenziare che nel provvedimento di autotutela adottato, l'amministrazione procede all'annullamento per incompetenza funzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

ATTO DI PRECETTO

Il sig. **NUDI Giuseppe**, nato a Fagnano Castello (Cs) il 27/04/1950 ed ivi residente alla Via Guglielmo Marconi n. 31 (cod. fisc. NDU GPP 50D27 D464Z), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti Andrea Nudi (cod. fisc. NDU NDR 81R31 D086E; fax 0984525040; indirizzo di posta elettronica certificata: avv.andreanudi@pec.it) e Bianca Zupi (cod. fisc.: ZPU BNC 67S51 D086N; fax 098427726; indirizzo posta elettronica certificata: bianca.zupi@avvocaticosenza.it), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza al Corso Mazzini n. 286/B, giusta procura rilasciata in calce al presente atto

premesse

-che, con sentenza n. 25/2018 del 15/12/2017, depositata in data 05/01/2018 nel giudizio n. 417/2016 Reg. Ric., spedita in forma esecutiva l'11/01/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro condannava il Comune di Fagnano Castello, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge;

-che detta sentenza é stata notificata in forma esecutiva in data 05/02/2018;

-che, ciò nonostante, a tutt'oggi, il debitore non ha corrisposto la suddetta somma, sicché si rende necessario agire esecutivamente;

-che é inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996 conv. dalla L. n. 30/1997;

tutto ciò premesso, il sig. Nudi Giuseppe, come in epigrafe rappresentato e difeso, in forza del titolo esecutivo surrichiamato (sentenza n. 25/2018 del 15/12/2017, depositata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la



PROT. POLIZIA 2018/27000
Fagnano Castello
PROT. N. 306/P.L.
RICEVUTO IL 11-6-2018
PROT. N. 306/P.L.
RICEVUTO IL 11-6-2018

Calabria - Catanzaro in data 05/01/2018 nel giudizio n. 417/2016 Reg. Ric., spedita in forma esecutiva l'11/01/2018, notificata in forma esecutiva in data 05/02/2018);

intima e fa precetto

al **COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**, con sede in Fagnano Castello (87013 - Cs), Via Garibaldi n. 106 (cod. fisc. e P. IVA 00263860785), in persona del Sindaco p.t., Tarsitano Giulio, di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

capitale di condanna	€ 2.000,00
- rimborso forfettario 15%	€ 300,00
- CPA 4% su € 2.300,00	€ 92,00
- rimborso C.U.	€ 1.800,00

-IVA non dovuta ex art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

competenze di precetto

- competenze	€ 135,00
- rimborso forfettario 15%	€ 20,25
- CPA 4% su € 155,25	€ 6,21

-IVA non dovuta ex art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- richiesta copie esecutive	€ 23,08
- spese di notifica del presente atto	€ 10,58

e quindi la complessiva somma di € 4.387,12, oltre interessi legali sino al soddisfo e le spese successive occorrente.


Il pagamento potrà avvenire anche mediante bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito


S.p.A. Filiale di Fagnano Castello, con le seguenti coordinate IBAN: IT 60
I 03139 80730 0000 00015238.

Con avvertimento all'intimato che, in difetto di pagamento entro il
suddetto termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si
procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, infine, il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi
un piano del consumatore.


Fagnano Castello/Cosenza, 6 giugno 2018

(avv. Bianca Zupi)


(avv. Andrea Nudi)



PROCURA


Io sottoscritto Nudi Giuseppe, nato a Fagnano Castello (Cs) il 27/04/1950 ed ivi residente alla Via Guglielmo Marconi n. 31 (cod. fisc. NDU GPP 50D27 D464Z), nomino miei difensori e procuratori, con poteri congiunti e disgiunti tra di loro, gli avv.ti Bianca Zupi ed Andrea Nudi del Foro di Cosenza affinché mi rappresentino e difendano nella presente procedura e nel conseguente procedimento di esecuzione forzata nei confronti del Comune di Fagnano Castello, ivi compresi gli eventuali giudizi di opposizione, in ogni fase, stato e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Bianca Zupi, sito in Cosenza al Corso Mazzini n. 286/B. Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 23 del citato decreto ai fini esclusivi dell'espletamento del presente mandato. Prendo atto che il trattamento avverrà mediante strumenti informativi e telematici con logiche correlate alla finalità dell'incarico.



La firma che precede è autentica.

Fagnano Castello, 6 giugno 2018

(avv. Bianca Zupi)


(avv. Andrea Nudi)


RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del sig. Nudi Giuseppe, nonché degli avv.ti Andrea Nudi e Bianca Zupi, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzione e Notificazioni presso il Tribunale Ordinario di Cosenza ho notificato il suesteso atto di precetto a:

1)- COMUNE DI FAGNANO CASTELLO, in persona del Sindaco p.t.

con sede in Fagnano Castello (87013 - Cs), Via Garibaldi n. 106, ivi spedendone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.:

Esse 02/15/2016

TRIBUNALE DI COSENZA
ACQUESTA ANTONELLA
UFFICIALE GIUDIZIARIO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Cav. Egidio Barbagallo, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: DITTA SORACE SANTO

Oggetto della spesa: Pagamento sorte capitale D.I. e atto precetto.

Tipologia del debito fuori bilancio : D.I. 672/2017 di € 7.198,56 provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 2.968,14. Atto precetto

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra il sig. SORACE SANTO titolare dell'omonima Ditta e Comune di Fagnano Castello. Il Comune di Fagnano Castello si è opposto al Decreto Ingiuntivo n.672/2017 RG.n.1722/2017 del Tribunale di Cosenza per pagamento fatture non pagate per un totale di € 7.198,56 oltre interessi e spese di procedimento. Il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 2.968,14. Che in data 7.6.2018 prot. 002319 è stato acquisito atto di precetto per complessivi €3.129,60.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

D.I. 672/2017 di € 7.198,56 provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 2.968,14. Atto precetto

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2017

IMPORTO DA RICONOSCERE:

SORTE CAPITALE	€ 2.968,14
Atto precetto	€ 161,46
TOTALE DEBITO	€ 3.129,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

ESECUZIONE D.I. 672/2017 di € 7.198,56 munito di provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 2.968,14. Atto precetto

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs.

267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

C H I E D E

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 3.129,60

Allega la seguente documentazione :

D.I. 672/2017 e Atto precetto

Fagnano Castello 24 luglio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1
Cav. Egidio BARBAGALLO



Opposto

COPIA

Avv. Modestina Vercillo
C.da Coschino, n. 14, 87010 Malvito (CS)
Tel. 3470761456
PEC modestina.vercillo@avvocaticosenza.it

N. DI 672/17
N. RG. 1722/17
N. Cron. 3998/17
N. Rep. 124/18

TRIBUNALE DI COSENZA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Nell'interesse del sig. Sorace Santo, titolare della omonima impresa individuale, (P.I. 00885580787, C.F. SRCST52L05E872C) con sede in Malvito, C.da Piana, n. 22, ed elettivamente domiciliato in Malvito, C.da Coschino, n. 14, nello studio dell'avv. Modestina Vercillo (C.F. VRCMST67A41E872H), che lo rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto (all. 1), che dichiara che la notifica di ogni provvedimento inerente al presente procedimento, potrà avvenire all'indirizzo PEC modestina.vercillo@avvocaticosenza.it fax 0984509550,

PREMESSO CHE:

- il sig. Sorace Santo è creditore nei confronti del Comune di Fagnano Castello, in persona del sindaco in carica, come da preventivo-offerta del 4/11/15 con relativa accettazione in calce del 12/11/15 (all. 2); determina n. 62 del 9.04.2015 con visto di regolarità dell'Ufficio Tecnico del 16.04.2015 (all. 3); Autorizzazione prot. n. 5007 dell'11/11/2014 (all. 4); prot. n. 1436 dell'8/04/2010 Ufficio Tecnico Comune di Fagnano Castello (all. 5); per cui sono state emesse n. 7 fatture che si producono:

1. n. 12/PA/2015 del 31/01/16 di € 940,50 al netto IVA;
2. n. 34/PA/2016 del 31/03/16 di € 2.395,50 al netto IVA;
3. n. 121/PA/2016 del 30/11/16 di € 2.427,00 al netto IVA;
4. n. 11/NU/2015 del 31/01/15 di € 1.561,48;
5. n. 55 del 30/04/11 di € 1.465,52;
6. n. 128 del 30/09/10 di € 1.116,00;

Agli Atto Sorace Santo per il pagamento della bonifica di € 2.968,14 6.8.18
Il Sig. Sorace



PROT. POLIZIA LOCALE
FAGNANO CASTELLO

PROT. N. 263/P.L.
RICEVUTO IL 2-2-2018



7. n. 154 30/10/10 di € 628,56;

(all. 6-7-8-9-10-11-12) per un totale complessivo di € 10.534,56.

- Con numerosi solleciti (15/03/17, 26/09/16, 3/10/14, 20/08/13) il Sorace ha richiesto il pagamento di dette fatture (all. 13).

- Infine, con pec del 29/03/2017, a firma del deducente avvocato si è sollecitato, ancora una volta, il pagamento del credito vantato dall'impresa Sorace Santo (all. 14).

- Tutte le scritture contabili sono state vidimate in data 10/04/17 dalla D.ssa Silvia Giambarella, segretario comunale del Comune di Malvito (all. 15).

Il Comune di Fagnano in data 10/04/17, successivamente all'intervento del deducente difensore, procedeva ad un bonifico all'impresa di solo € 3.336,00 con mandato n. 385/1.

- Ma ad oggi l'Ente non ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per cui si è reso necessario il presente procedimento monitorio decurtando la somma di € 3.336,00 restando quindi debitore per un totale di € 7.198,56.

Tutto ciò premesso e ritenuto, oltre a quant'altro sta in fatto e nella legge, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale adito voglia ingiungere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e segg. c.p.c., al Comune di Fagnano Castello, in persona del Sindaco in carica, Via G. Garibaldi, 87013 Fagnano Castello, (P.I 00263860785) il pagamento entro 40 giorni dalla notifica del presente atto, in favore del sig. Sorace Santo, quale titolare unico della omonima impresa, della somma complessiva di € 7.198,56 oltre interessi legali maturati e

maturandi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di registrazione e alle spese, compensi ed onorari di avvocato relative al presente procedimento monitorio.

Con espressa richiesta di provvisoria esecuzione.

Si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e sue successive modifiche che il valore del presente giudizio è pari ad € 7.198,56.

Si producono :

1. procura ad litem del 10/04/17;
2. preventivo-offerta del 4/11/15 con relativa accettazione in calce del 12/11/15;
3. determina n. 62 del 9.04.2015 con visto di regolarità dell'Ufficio Tecnico Comune di Fagnano del 16.04.2015;
4. autorizzazione Ufficio Tecnico Comune di Fagnano prot. n. 5007 dell'11/11/2014;
5. prot. n. 1436 dell'8/04/2010 Ufficio Tecnico Comune di Fagnano Castello;
6. fattura n. 12/PA/2015 del 31/01/16 di € 940,50 al netto IVA;
7. fattura n. 34/PA/2016 del 31/03/16 di € 2.395,50 al netto IVA;
8. fattura n. 121/PA/2016 del 30/11/16 di € 2.427,00 al netto IVA;
9. fattura n. 11/NU/2015 del 31/01/15 di € 1.561,48;
10. fattura n. 55 del 30/04/11 di € 1.465,52;
11. fattura n. 128 del 30/09/10 di € 1.116,00;
12. fattura n. 154 30/10/10 di € 628,56;
13. solleciti di pagamento (15/03/17, 26/09/16, 3/10/14, 20/08/13);

14. pec del 27/03/17;

15. 4 copie scritte contabili vidimate in data 10/04/17 dalla D.ssa Silvia

Giambarella, segretario comunale del Comune di Malvito.

Malvito 10.04.2017

Salvis Juribus

Avv. Modestina Vercillo



PROCURA AD LITESM

Avv. Modestina Vercillo

La nomino quale difensore, affinché possa rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, con ampie facoltà di legge.

Trattasi di giudizio avente ad oggetto Ricorso per Decreto Ingiuntivo, art. 633 c.p.c., tra Sorace Santo, titolare della omonima impresa individuale, contro il Comune di Fagnano Castello, in persona del Sindaco in carica, presso il Tribunale Civile di Cosenza.


Le conferisco facoltà a transigere, conciliare, proseguire il giudizio in fase esecutiva, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi, cancellare o estinguere il giudizio, farsi sostituire da altro collega.

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 di essere stato edotto dell'utilizzo dei miei dati personali, avendone ricevuta opportuna informativa e, conseguentemente, presto il consenso al loro trattamento prendendo atto che esso avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche correlate alla finalità dell'incarico.

Dichiaro altresì di avere ricevuto ampia informativa sull'obbligatorietà della mediazione e sugli effetti della stessa nei casi in cui è facoltativa, anche dal punto di vista fiscale.


Il luogo domicilio presso il Suo Studio sito in C.da Coschino, n. 14, Malvito (CS).


Malvito 10/04/2017


IMPRESA SORACE SANTO
Società Individuale

è autentica

Avv. Modestina Vercillo





N. R.G. 2895/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2895/2017 promossa da:

COMUNE FAGNANO CASTELLO (C.F. 00263860785), con il patrocinio dell'avv. STAVALE SONIA, elettivamente domiciliato in C.DA CARDOSA ROGGIANO GRAVINA presso il difensore avv. STAVALE SONIA

ATTORE/I

contro

SANTO SORACE (C.F. SRCST52L05E872C), con il patrocinio dell'avv. VERCILLO MODESTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONTESANTO 22 COSENZA presso il difensore avv. VERCILLO MODESTINA

CONVENUTO/I

Il giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell' 11 gennaio 2018; letti gli atti di causa e i documenti prodotti; rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione e che le ragioni poste a base dell'opposizione (avvenuto pagamento delle somme richieste) non appaiono idonee ad inficiare la pretesa creditoria, anche in considerazione del riconosciuto residuo debito di € 2968,14 (cfr atto di opposizione);



visto l'art.648 c.p.c.

P.Q.M.

Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 2968,14;

concede alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c sesto comma c.p.c. e rinvia all'udienza del 28.6.2018;

Si comunichi.

Cosenza, 11 gennaio 2018

Il giudice
Massimo Lento



Oggetto: Notifica via pec atto di precetto del 7.06.18 Sorace/Comune di Fagnano C.

Mittente: MODESTINA VERCILLO <modestina.vercillo@avvocaticosenza.it>

Data: 07/06/2018 11:44

A: Comune Fagnano Castello protocollo <protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it>

Con la presente,

si procede alla notifica via pec ai sensi della L. 53/94 trasmettendo relata di notifica e atto di precetto datato 7.06.18 di cui alla proc. n. 2895/2017 vertente tra Sorace Santo, titolare della omonima impresa individuale, e il Comune di Fagnano Castello.


Cordialmente

Avv. Modestina Vercillo

--

Allegati:

Atto di precetto Sorace-Comune di Fagnano C. del 7.06.18.pdf.p7m	554 kB
FILE relata di notifica via pec Precetto Sorace.doc.p7m	71,9 kB



*Qui' Assessor
7-6-18
Il Sindaco*

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse del sig. Sorace Santo, titolare della omonima impresa individuale, (P.I. 00885580787, C.F. SRCSNT52L05E872C) con sede in Malvito, C.da Piana, n. 22, elettivamente domiciliato in Malvito, C.da Coschino, 14, presso e nello studio dell'Avv. Modestina Vercillo, (C.F. VRCMST67A41E872H) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in opposizione a D. L. datata 8.11.17 iscritta al n. 2895/17 R.G.A.C che dichiara che la notifica di ogni provvedimento giudiziale, inerente il presente procedimento, potrà avvenire all'indirizzo PEC modestina.vercillo@avvocatosenza.it, fax n. 0984509550,

PREMESSO CHE:

- Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dott. Massimo Lento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2018 nella proc. n. 2895/2017, opposizione a decreto ingiuntivo n. 672/17, promossa dal Comune di Fagnano Castello contro Sorace Santo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, limitatamente all'importo di € 2.968,14;
- Il provvedimento munito di formula esecutiva in data 24.01.2018 è stato notificato in data 5/02/18 ma ad oggi, dette somme non sono state pagate ed è decorso il termine di legge per procedere esecutivamente.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato per il suo assistito

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Fagnano Castello, in persona del Sindaco in carica, Via G. Garibaldi, 87013 Fagnano Castello, (P.I. 00263860785) il pagamento, in favore del sig. Sorace Santo, titolare della omonima impresa individuale, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto della complessiva somma di € 3.129,60 così specificata:

- quanto ad € 2.968,14 per somma capitale;
- quanto ad € 135,00 per compensi atto di precetto ex D.M. 55/14;
- quanto ad € 20,25 per rimborso forfettario 15% presente atto;
- quanto ad € 6,21 per CPA 4% presente atto;

Per un totale di € 3.129,60 oltre successive spese e diritti.


Con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel predetto termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Con l'ulteriore avvertimento, secondo il nuovo decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83 che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione del sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Malvito 7/06/2018

Salvis Juribus

Avv. Modestina Verzillo



AVV. MODESTINA VERZILLO
Via G. Garibaldi, 87013 Fagnano Castello, PI

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Cav. Egidio Barbagallo , nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali , per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: EDILSEFOR S.r.l

Oggetto della spesa: Pagamento interessi liquidati in sentenza

Tipologia del debito fuori bilancio : SENTENZA N. 214/18 R.G.A.C. 33/13 CORTE APPELLO
CATANZARO

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra comune di Fagnano Castello e la Ditta EDILSEFOR SRL . La ditta EDILSEFOR srl si è opposta alla sentenza n.136/11 del Tribunale di Cosenza con la quale veniva riconosciuto in favore dell'attore il solo credito di € 2.055,71, avverso una richiesta di € 303.665,85, per danni connessi alle sospensione dei lavori e alla ritardata esecuzione del collaudo a seguito del rapporto contrattuale del 25.06.1998.

La Ditta Edilsefor srl con atto di citazione in appello notificato il 13 gennaio 2013 ha proposto appello alla sentenza di I grado del Tribunale di Cosenza n.136/11, per ottenere la riformula della stessa.

La corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 214/18 R.G.A.C. 33/13 a parziale accoglimento della dell'appello e in modifica della sentenza impugnata , condanna il Comune di Fgnano Castello al

pagamento in favore della EDILSEFOR S.r.L. della somma di € 2.055,71 (importo sentenza I grado già pagato alla dita EDILSEFOR) oltre interessi dalla data di approvazione del saldo finale (24.10.2001) al soddisfo; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

SENTENZA N. 214/18 R.G.A.C. 33/13 CORTE APPELLO CATANZARO

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2011

IMPORTO DA RICONOSCERE:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA II GRADO	€ 2.055,71	(somme già pagate sentenza I grado)
Interessi legali dal 24.10.2001 al 31.07.2018	€ 660.89	
TOTALE DEBITO	€ 660.89	

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

SENTENZA N. 214/18 R.G.A.C. 33/13 CORTE APPELLO CATANZARO

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs.

267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 660.89

Allega la seguente documentazione :

SENTENZA N. 214/18 R.G.A.C. 33/13 CORTE APPELLO CATANZARO

Fagnano Castello 24 luglio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1
Cav. Egidio BARRAGALLO



ORIGINALE

Sentenza n. 214/2018 pubbl. il 31/01/2018

RG n. 33/2013

Repert. n. 239/2018 del 31/01/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte di Appello di Catanzaro

Terza Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Carmela Ruberto	Presidente,
Dott.ssa Claudia De Martin	Consigliere,
Dott. Biagio Politano	Consigliere rel.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33/2013 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 12 settembre 2017, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c., vertente

TRA

Edilsefor s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Teresa Forte, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv.ssa Rossana Martellotta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Felice Astorino, in Catanzaro, Via De Gasperi n. 48

Appellante

E

Comune di Fagnano Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Domenico Provenzano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Consarino, in Catanzaro, Piazza Duomo n. 24

Appellato

Conclusioni

Per l'appellante:

"In riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, voglia l'Illustre Corte adita, in funzione di Tribunale dell'appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza n. 136/2011 emessa dal Tribunale di Cosenza (Seziona Distaccata di San Marco Argentano) l'11 novembre 2011 e depositata il 24 novembre 2011 e giammai notificata, condannando, previa immissione di c.t.u., il Comune di Fagnano Castello a corrispondere in favore della Edilsefor s.r.l. la somma di € 303.665,85 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta giusta ed equa, oltre



accessori come per legge, nonché la somma ritenuta giusta ed equa per la ritardata esecuzione del collaudo. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione per quelle di secondo grado ex articolo 93 c.p.c.

Confermare la tardività e conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da controparte per l'assoluta genericità della stessa e perché depositata senza osservare 20 giorni prima dell'udienza di comparizione per come imposto dal combinato degli articoli 166 e 167 c.p.c. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione. In via istruttoria si insiste nella richiesta c.t.u."

Per l'appellato:

"Dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello, con condanna dell'appaltatore alle spese di questo grado di giudizio".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I – Il giudizio di primo grado

EDILSEFOR S.r.l. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza - Sezione Distaccata di San Marco Argentano, il Comune di Fagnano Castello al fine di sentirne disporre la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 303.665, 85 a titolo di maggior compenso reclamato in ordine allo svolgimento di un contratto di appalto stipulato inter partes, ai danni connessi alle illegittime sospensione dei lavori e al ritardo dovuto nella esecuzione del collaudo.

Si costituì in giudizio l'Ente Locale, invocando il rigetto della domanda sulla scorta della tardiva iscrizione delle riserve afferenti le voci indicate a sostegno della richiesta; il Comune di Fagnano Castello, inoltre, denunciò l'inadempimento della società appaltatrice, riconoscendo soltanto la dovutezza di una somma pari ad euro 2.035,71; in ultimo, invocò in via riconvenzionale la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice.

All'esito del giudizio – contrassegnato dalla acquisizione di documentazione e disposizione di interrogatorio formale del Sindaco del Comune – la causa venne decisa con la sentenza n. 136/2011 depositata il 24 novembre 2011.

Il Tribunale di Cosenza - Sezione Distaccata di San Marco Argentano disattese le pretese attoree in ragione della violazione della procedura di cui agli artt. 53, 54, 64 del R.D. n. 350/1895 (applicabili *ratione temporis*) in punto di tempestività della iscrizione delle riserve nel registro di contabilità o negli altri documenti idonei a tale scopo.



Rilevò, inoltre, che “anche volendo ritenere superata l’eccezione di inammissibilità delle richieste dell’appaltatore, manca la prova del danno subito dallo stesso”.

Sulla scorta di tanto il Comune di Fagnano Castello venne quindi condannato al pagamento della sola somma di € 2.055,71, pari al credito (non contestato in giudizio) che la direzione dei lavori aveva riconosciuto all’appaltatore nel documento del c.d. “stato finale”.

Le spese di lite venivano compensate, alla luce della dichiarazione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale, della particolare complessità della normativa in punto di appalti pubblici e del riconoscimento di un sia pur minimo credito all’appaltatore.

II – Il giudizio di secondo grado

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2013 ha proposto appello la EDILSEFOR s.r.l.

L’appellante, dopo avere analiticamente ripercorso i fatti, ha lamentato:

1. la violazione delle norme sul procedimento e dei principi regolatori della materia, così riproponendo le argomentazioni e le ricostruzioni dei fatti in ordine alle somme già dedotte in primo grado, nonché la disamina della domanda afferente il danno per tempestivo collaudo,
2. l’errore in merito all’applicazione del R.D. n. 350/1895,
3. la mancata valutazione della circostanza offerta dalla mancata raccolta dell’interrogatorio formale del sindaco del Comune convenuto,
4. la inesatta applicazione del calcolo degli interessi legali,
5. la regolamentazione delle spese di lite spese.

Ha invocato la disposizione di CTU.

Con comparsa depositata il 12 aprile 2013 si è costituito in giudizio l’appellato, invocando la dichiarazione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.

Con ordinanza del 31 maggio 2013, la Corte ha rigettato la richiesta di disposizione della CTU.

All’udienza del 12 settembre 2017 le parti hanno formalizzato le rispettive richieste conclusive; la parte appellante ha depositato comparsa conclusionale e note di replica; la parte appellata solo la prima.

III - Le valutazioni della Corte

Viene in preliminare rilievo il dettato dell’articolo 342 del codice di rito, sì come modificato dalla legge 134 del 2012, stante altresì la specifica eccezione sollevata dalla Difesa del Comune di Fagnano Castello.



Affrontando specificamente la questione circa l'effettivo dettato della norma, la Suprema Corte, con recentissima pronuncia (Cass. Civ. Sez. Un. 16 novembre 2017 n. 27199) ha fissato il seguente principio: *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"*.

Viene in rilievo, in particolare, la regola secondo la quale imprescindibile si profila la "chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati", con la connessa necessità che nell'atto di appello "si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice ... sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia".

In questo quadro "la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado", con l'ulteriore corollario secondo il quale "la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa".

Il percorso logico-argomentativo lungo il quale si snoda la pronuncia citata illumina il quadro e offre la chiave di lettura con la quale operare la verifica circa il rispetto del dettato normativo.

Il punto di partenza è necessariamente offerto dalla affermazione del Tribunale a quo, secondo la quale il rigoroso rispetto del dettato del Regio Decreto 350/1895 avrebbe imposto la iscrizione tempestiva di riserva nel registro di contabilità con connesso onere di disposizione degli elementi utili allo scopo.

E così ha ritenuto: *"esaminando gli atti di causa, ed in particolare il registro di contabilità, si può osservare che la prima riserva è stata esplicitata (d)all'appaltatore nel verbale di ripresa dei lavori del 16 maggio 2001, altre riserve sono state esplicitate nella lettera raccomandata del 25 maggio 2001 e nel settimo SAL del 28 agosto 2001. La prima annotazione sul registro di contabilità è quella del 7 settembre 2001, in cui non si dà conto delle ragioni della*



riserva del 28 agosto, ma semplicemente di quelle del mese di maggio. Trattasi di esplicitazione intempestiva prontamente contestata dalla direzione dei lavori. Nelle successive riserve del 2 novembre 2001 e del 2 aprile 2002 impresa appaltatrice ha riproposto le medesime ragioni del 7 settembre 2001, qui esplicitando nuovamente la tardiva riserva del maggio 2001. La difesa dell'appaltatore si fonda sulla circostanza che le riserve sono state iscritte ed esplicitate alla prima data utile di presentazione del registro di contabilità. Questo dato è smentito icu oculi per quanto riguarda la riserva dell'agosto del 2001, e non è stato dimostrato in giudizio per le altre riserve. L'onere della prova della tempestività della iscrizione ed esplicitazione delle riserve incombe sulla parte che ne invoca l'applicazione".

Si è a cospetto di motivazione non compiutamente ed immediatamente intellegibile.

All'esito del procedimento di rilettura dell'atto di gravame alla luce della integrazione offerta dalla interpretazione della motivazione della decisione, si ha modo di valutare il senso dell'appello, focalizzato, in prima battuta, attorno alla formulazione della tesi secondo la quale "non vi è alcun obbligo di formulare la riserva a mezzo raccomandata a.r." (pagina 12 primo capoverso dell'atto di impugnazione).

Appare del tutto evidente, però, l'inconferenza della predetta affermazione rispetto al tema valutato dal Tribunale.

Omessa ogni ulteriore specificazione sullo specifico punto, viene poi in rilievo l'ulteriore tesi spesa dall'appellante secondo la quale il termine di 15 giorni fissato dall'articolo 54 necessario per l'esplicitazione delle riserve non sarebbe perentorio: "il predetto termine, che comunque decorre dal momento in cui il registro di contabilità viene presentato, non è perentorio perché se così fosse sarebbe stato espressamente indicato così come avvenuto nel comma precedente" (pagina 13, quinto capoverso).

Ha poi proseguito appellante: "stando così i fatti, tutte le riserve esplicitate dalla EDILSEFOR S.r.l. sono tempestive e rituali".

A parere della Corte nelle affermazioni sopra trascritte non è dato rinvenire la necessaria congruenza rispetto alla valutazione operata dal giudice di prime cure, palesandosi, sotto questo specifico profilo, la mancanza di correlazione con la motivazione – pur dai limiti sopra indicati – spesa dal Tribunale.

Il tema ha poi formato oggetto di ulteriore esplicitazione in seno all'atto d'appello.

Giova, per chiarezza espositiva, riportare testualmente la relativa parte: "Anche la Cassazione, con ulteriore sentenza 17083/2008 ha stabilito, sempre in tema di appalto di opere pubbliche, che qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non in quello di sospensione, l'iscrizione della riserva è sempre

APPELLO

Firmato Da: POLITANO BIAGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42711e0f715a9786d865c5051e3c0365

Firmato Da: POLITANO BIAGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42711e0f715a9786d865c5051e3c0365
Firmato Da: RUBERTO CARMELA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee5333d0a7a75dd7d7c70b63dcd2



tempestiva se sussiste la potenzialità dannosa della sospensione solo al momento della ripresa dei lavori. Chiaramente il termine di 15 giorni non sussiste, per come vorrebbe controparte, quale termine perentorio e decadenziale per l'iscrizione delle riserve. È comunque, anche se per assurdo così fosse, si fa rilevare che per esempio la riserva numero 1 è stata ritualmente iscritta e sottoscritta dall'impresa appaltatrice nel registro di contabilità in data 28 agosto 2001 e entro 15 giorni (precisamente in data 07/09/2001) è stata esplicitata del medesimo registro di contabilità. Ergo, essa non è tardiva. La riserva numero 2 invece, riguardante i due ordini di sospensione poteva, per come da giurisprudenza sopra citata, essere iscritta anche dopo la ripresa dei lavori. Così è stato tant'è che la prima occasione di presentazione del registro di contabilità (28/08/2001) è stata iscritta e poi esplicitata dallo stesso registro nel termine di 15 giorni e precisamente in data 07/09/2001. Anche la riserva numero 3 è stata formalizzata ed esplicitata ritualmente in data 07/09/2001 così come la numero 4 ritualmente avvenuta in data 02/04/2001 in occasione della presentazione per la firma dello stato finale dei lavori ed in calce a questo documento con coeva esplicitazione del registro di contabilità. Dunque, nessuna intempestività e comunque, giova ribadire per l'ultima volta, che non solo il termine di 15 giorni non è perentorio, ma non opera qualora, come nel caso di specie, i lavori non siano stati affatto collaudati".

La lunga citazione dell'atto di gravame (da pagina 14 ultimo capoverso a pagina 15) rende evidente il mancato rispetto del dettato dell'articolo 342 del codice di rito per come sopra interpretato.

L'atto di impugnazione, infatti, non attinge la motivazione della decisione – per come sopra riportata – in ordine alla rilevata intempestività delle riserve alla luce della rilevata tardività delle annotazioni operate a decorrere dal 7 settembre 2001 a fronte, d'altro canto, della mancata dimostrazione della impossibile disponibilità del registro di contabilità in tempo utile alla relativa formalizzazione.

In parte qua, l'appello, appare inammissibile.

Così come non appare positivamente valutabile neanche l'ulteriore argomento di gravame afferente alla mancata valutazione della domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni per ritardato collaudo.

La Corte non può fare a meno di rilevare, pure a fronte della mancata esplicitazione in decisione della valutazione della domanda sopra indicata e degli eventuali motivi conducenti al suo rigetto, come non risulti in alcuna misura dimostrata la sussistenza dei danni derivanti dalla mancata opera di collaudo.

Sotto questo specifico angolo prospettico, e in disparte il pur significativo tema offerto dalla mancata puntuale allegazione e dimostrazione dei dati eventualmente rilevanti, non è dato



Firma del Poliziano Biagio Enrico Di Arubapec S.P.A. NG CA 3 Sezione 4271607154078888

comprendere quali siano stati pregiudizi economici concretamente subiti dalla impresa appaltatrice.

Di talché, la relativa domanda non poteva e non può ancora oggi essere accolta.

Deve altresì convenirsi circa il fatto che, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante del Comune di Fagnano Castello sia destinata a perdere ogni valenza, non potendosi attribuire alla condotta processuale della parte alcuna efficacia in ordine all'ammissione di fatti che, con riguardo la fattispecie in esame, non assumono rilievo: il tema, infatti, afferisce alla verifica di dati documentali disponibili al giudice senza che vi sia necessità di acquisire dati attraverso la fictio di cui all'articolo 232 del codice di rito.

Merita invece di essere accolto il motivo di gravame relativo alla data di decorrenza degli interessi - fissata alla data di deposito della sentenza - sulla somma di euro 2.055,71 esplicitamente riconosciuta come dovuta da parte del Comune di Fagnano Castello.

Trattandosi di somma liquida e determinata, così come ammesso dallo stesso Ente Locale, e dovuta sin dalla data di approvazione, giusta affermazione consacrata nella comparsa di costituzione in primo grado, gli interessi legali non avrebbero potuto che decorrere dalla data del saldo finale.

In parte qua, l'appello merita di essere accolto.

Tutte le ulteriori questioni e richieste risultano assorbite.

L'esito dell'intero processo, con limitatissimo accoglimento dell'appello, suggerisce di compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da EDILSEFOR S.r.l, con atto notificato il 13 gennaio 2013, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza - Sezione Distaccata di San Marco Argentano n. 136/2011 depositata il 24 novembre 2011, così provvede:

in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento in favore di EDILSEFOR S.r.l. della somma di euro 2.055,71 oltre interessi dalla data di approvazione del saldo finale al soddisfo;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Catanzaro, li 23 gennaio 2018

Il Consigliere est.

Il Presidente



Dispone che dalla sentenza n. 214720/18 depositata il 31 gennaio 2018 da questa stessa sezione della Corte di Appello di Catanzaro vengano eliminate le pagine da 9 a 15, dopo la firma del redattore e del Presidente;

nulla dispone in ordine alla richiesta di applicazione della formula esecutiva, trattandosi di istanza da valutare da parte della Cancelleria.

Catanzaro, li 22 maggio 2018

Il Presidente

Dott.ssa Carmela Ruberto



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Depositato in Cancelleria il

1-6-18

L'assistente amministrativo
Assistente C.A. Catanzaro





CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

E' copia conforme all'originale

Catanzaro, 18/06/13

Riscossi diritti in marche per € 30,76
apposte sull'originale dell'ufficio.

Il Funzionario Giudiziario
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE



Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.



Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *Rossone*


Marcello Ha

procuratore costituito nell'interesse di... *Edilrefor s.r.l.*

Catanzaro, 18/06/13

Il Funzionario Giudiziario

Il funzionario giudiziario
d. ssa Rosa Rita PAPAEO
[Signature]



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 2018

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Cav. Egidio Barbagallo , nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali , per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: ARCH. GENNARO SINIMARCO.

Oggetto della spesa: Pagamento sorta capitale liquidata in sentenza e interessi

Tipologia del debito fuori bilancio : SENTENZA N.1139/18 R.G.A. 4940/16 TRIBUNALE DI COSENZA

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a causa della controversia insorta tra comune di Fagnano Castello e l'Arch. Gennaro Sinimarco. Il Comune si è opposto al decreto ingiuntivo telematico ex-art. 633 N.1303/2016 del 2.10.2016 R.G.n.3573/2017- somma richiesta € 42.644,84 oltre interessi , spese procedimento , IVA CAP. – per prestazioni professionali. Il Tribunale di Cosenza accoglie l'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto e condanna il comune opponente al pagamento in favore dell'Arch. Genarro Sinimarco della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 20141 c.c.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

ESECUZIONE SENTENZA N.1139/18 R.G.A. 4940/16 TRIBUNALE DI COSENZA

Epoca in cui è sorto il debito: Anno 2016

IMPORTO DA RICONOSCERE:

SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 5.000,00	oltre interessi dal 15.05.2018 al saldo 31.07.2018
INTERESSI	€ 3,16	
TOTALE DEBITO	€ 5.003,16	

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

ESECUZIONE SENTENZA N.1139/18 R.G.A. 4940/16 TRIBUNALE DI COSENZA

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) che il debito rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs.

267/2000

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di **€ 5.003,16**

Allega la seguente documentazione :

SENTENZA N.1139/18 R.G.A. 4940/16 TRIBUNALE DI COSENZA

Fagnano Castello 24 luglio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO N.1
Cav. Egidio BARRAGALLO



TRIBUNALE DI COSENZA
Riscosso per diritti e. 1153
Cosenza - 4 GIU 2018

Sentenza n. 1139/2018 pubbl. il 15/05/2018
RG n. 4940/2016
Repert. n. 1233/2018 del 16/05/2018

IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Rosa Barjola (rel))



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione II Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4940 del R.G.A.C. dell'anno 2016 vertente

TRA

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. LE PERA ANTONIO ;

OPPONENTE

E

GENNARO SIRIMARCO, con il patrocinio dell'avv. MARTELLOTTA ROSANNA;



Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale


Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta, nei limiti di cui si dirà.

L'opponente deduce il difetto di forma scritta del contratto di incarico professionale che l'opposto sostiene essergli stato affidato, e la conseguente mancanza di formazione di valido negozio, trattandosi di ente comunale e dunque di P.A.





L'assunto è fondato.

Nel caso di specie non può invero ritenersi concluso alcun valido contratto tra le parti.

È ben vero che, come evidenziato dal Sirimarco, la Giunta comunale ha deliberato di affidare al professionista l'incarico di "redazione di un progetto preliminare definitivo ed esecutivo per interventi di rete viaria comunale e sottoservizi della rete idrica e della pubblica illuminazione..." con delibera di giunta n. 121 del 10.10.2013 (allegata in copia al fascicolo del monitorio), approvando anche il progetto esecutivo con altra delibera del 22.10.2013 (in atti).


Ma tali delibere - che costituiscono l'unico preteso fatto costitutivo del rapporto mentre non è obiettivamente intervenuta tra le parti alcuna distinta formale convenzione contenente gli elementi essenziali del contratto, dalle stesse ritualmente sottoscritta - non costituiscono atti negoziali con la conseguenza che nessun contratto d'opera professionale può ritenersi validamente stipulato e nessuna pretesa creditoria fondata su titolo contrattuale può essere utilmente azionata.

Il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca *iure privatorum*, è, infatti, richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 18.11.1923, n. 2300; la forma scritta *ad substantiam*.

Ciò perché la forma scritta costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, essendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione.

Il contratto concluso dalla P.A. deve, pertanto, tradursi, a pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere (*ex pluribus*, v. Cass. Civ. 05.11.2001, n. 13628, nonché Cass. Civ. 13.12.2000 n. 15720, 13.06.2000 n. 8023, n. 12712, 23.07.1998 n. 7245).

Ai fini della valida conclusione del contratto rimane, quindi, del tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista o ne abbia autorizzato il conferimento, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista stesso, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che qui interessano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo



legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno (Cass.civ, sez. II, 08.03.2000 n. 2619, 02.11.1998 n. 10956, 14.02.1997 n. 649, 12.05.1995 n. 5179).

Quand'anche, dunque, una deliberazione, con la quale l'organo collegiale d'un Ente abbia manifestato la volontà d'affidare un incarico ad un determinato professionista, venga a quest'ultimo indirizzata in guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o accompagnata da altro atto per accettazione - e non è il caso di specie - oppure, come nella specie, avuta altrimenti notizia della deliberazione, il professionista direttamente proceda all'esecuzione dell'opera nella stessa prevista, tratterebbesi in ogni caso di procedimento del tutto inidoneo alla formazione d'un valido rapporto contrattuale.

Ciò in quanto non solo la volontà dell'Ente non risulta validamente manifestata, non provenendo dall'organo attributario del relativo potere, ed è considerazione di per se stessa preliminare ed assorbente per quanto già sopra rilevato, ma anche il procedimento di formazione dell'accordo non risulta idoneo, giacché l'incontro del comune consenso non è stato formalizzato nei modi prescritti dalle richiamate disposizioni.

Ciò posto, osserva il Tribunale che la ricezione ed utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente può dar luogo, ove ne ricorrano le condizioni, a legittime pretese ma a titolo diverso dal contrattuale, id est ex art. 2041 c.c. (Cass. 11.09.1999 n. 9682, 26.08.1997 n. 7997, 12.05.95 n. 5179, 28.11.1991 n. 12769).


Nel caso di specie, risulta dagli atti prodotti dall'opposto che il Comune si è avvalso dell'opera del professionista, avendola inserita nello schema del programma triennale per gli anni 2016-2017 e 2018.

Il progetto del Sirimarco è inoltre inserito anche nello schema dei lavori per la "manutenzione della rete viaria comunale con sottoservizi annessi).

Vi è stata quindi una utilizzazione dell'opera e un arricchimento *sine titulo* dell'ente ai sensi per gli effetti dell'art.2041 c.c. che, conformemente alla richiesta subordinata dell'opposto, deve essere remunerato.

Quanto alla determinazione della misura dell'indennizzo, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento della Suprema Corte in virtù del quale "qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., la quantificazione dell' indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido" (*ex plurimis*, v. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 10.01.2017, n. 31).





Sentenza n. 1139/2018 pubbl. il 15/05/2018
RG n. 4940/2016
Repert. n. 1233/2018 del 16/05/2018

Non avendo tuttavia parte opposta allegato copia della progettazione incontestatamente da lui realizzata non è consentito al Tribunale di valutarne la consistenza e l'importanza, né di disporre CTU per la valutazione della congruità del compenso richiesto in via monitoria.

Dovrà quindi procedersi ad una determinazione equitativa dell'indennizzo dovuto al Sirimarco che, tenuto conto dell'oggetto ("interventi di rete viaria comunale e sottoservizi della rete idrica e della pubblica illuminazione...") e della consistenza della prestazione (si tratta di due progetti: quello preliminare e quello esecutivo), si ritiene equo stimare in euro 5.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Spese compensate in ragione della parziale soccombenza del comune e del ridimensionamento notevole della pretesa creditoria dell'opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il comune opponente al pagamento in favore del Sirimarco della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Cosenza, 15/05/2018

IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mandare a consegnare il presente titolo, al pubblico Ministero di giustizia, ai capi di ufficio di ufficiali della forza pubblica di concorso, quest'ultimo con il seguente tenore:

La presente è un'estratto di n. 4 pagine,
è conforme all'originale tenuto da questo ufficio e viene rilasciato

in forma esecutiva a richiesta del Dr. G. Martellotta
Procuratore

in corso di registrazione Uff. Esecuzioni

- 4 GIU 2018

Cosenza



IL FUNZIONARIO
(Dati, sig. base, ecc.)
[Signature]